



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

**Ufficio federale di topografia swisstopo**

# Istruzione

del 1° aprile 2014 (stato 1° maggio 2024)

## Nomi dei comuni e delle località – Esame preliminare e approvazione nonché pubblicazione

### Editore

Ufficio federale di topografia swisstopo  
Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali (Misurazione)  
Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern  
[misurazione@swisstopo.ch](mailto:misurazione@swisstopo.ch) / <https://www.cadastre-manual.admin.ch>





Lingua originale: tedesco

Riferimento: swisstopo-545.1-1

Per ragioni di leggibilità, la differenziazione per genere non è implementata in modo sistematico.



## Indice

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Abbreviazioni</b>                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>1. Introduzione</b>                                                                | <b>5</b>  |
| 1.1. Obiettivo                                                                        | 5         |
| 1.2. Ambito di validità                                                               | 5         |
| 1.3. Basi legali                                                                      | 5         |
| 1.4. Prescrizioni                                                                     | 5         |
| 1.5. Definizioni                                                                      | 5         |
| 1.5.1. Nomi dei comuni                                                                | 5         |
| 1.5.2. Nomi delle località                                                            | 5         |
| <b>2. Procedura di modifica dei nomi dei comuni (ONGeo art. 10-12)</b>                | <b>6</b>  |
| 2.1. Presentazione della domanda                                                      | 6         |
| 2.1.1. Procedura dell'esame preliminare (ONGeo art. 13 e 14)                          | 6         |
| 2.1.2. Procedura d'approvazione (ONGeo art. 15–17)                                    | 6         |
| 2.1.3. Notifica (senza procedure d'esame preliminare e d'approvazione; ONGeo art. 18) | 6         |
| 2.2. Elenco ufficiale dei comuni (ONGeo art. 19)                                      | 6         |
| <b>3. Procedura di modifica dei nomi delle località (ONGeo art. 20)</b>               | <b>7</b>  |
| 3.1. Presentazione della domanda (ONGeo art. 21)                                      | 7         |
| 3.2. Procedura e costi (ONGeo art. 22 e 23)                                           | 7         |
| 3.3. Elenco ufficiale delle località (ONGeo art. 24, OGI allegato 1)                  | 7         |
| 3.3.1. Tenuta a giorno dell'elenco ufficiale delle località                           | 7         |
| 3.3.2. Notifiche di aggiornamento                                                     | 7         |
| 3.3.3. Coordinamento tra i servizi cantonali e La Posta                               | 8         |
| <b>4. Disposizioni finali</b>                                                         | <b>9</b>  |
| 4.1. Conseguenze in caso di mancato rispetto                                          | 9         |
| 4.2. Entrata in vigore                                                                | 9         |
| <b>5. Modifiche</b>                                                                   | <b>10</b> |



## Abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

| Abbreviazione                   | Denominazione completa                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAP6                            | Codice d'avviamento postale univoco a sei cifre                                                |
| Elenco ufficiale delle località | Elenco ufficiale delle località con numero postale d'avviamento e perimetro                    |
| LGI                             | Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI), RS 510.62             |
| OGI                             | Ordinanza sulla geoinformazione (OGI), RS 510.620                                              |
| ONGeo                           | Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo), RS 510.625                                              |
| Posta                           | La Posta Svizzera SA                                                                           |
| swisstopo                       | Ufficio federale di topografia                                                                 |
| UFS                             | Ufficio federale di statistica                                                                 |
| UFT                             | Ufficio federale dei trasporti UFT                                                             |
| WMS-IFDG                        | Web Mapping Service, dei dati pubblici dell'infrastruttura federale dei dati geografici (IFDG) |

# 1. Introduzione

In base all'articolo 6 capoverso 1 dell'Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo), l'Ufficio federale di topografia emana la presente istruzione.

Per le modifiche dei nomi dei comuni e delle località nonché modifiche all'elenco ufficiale delle località con numero postale d'avviamento e perimetro (elenco ufficiale delle località) fanno stato le basi legali enunciate al capitolo 1.3.

## 1.1. Obiettivo

Questa istruzione disciplina le procedure in caso di modifiche dei nomi dei comuni e delle località nonché gli avvisi di tenuta a giorno per l'elenco ufficiale delle località. L'istruzione riguarda in particolare la cooperazione organizzativa tra gli uffici coinvolti.

## 1.2. Ambito di validità

L'istruzione è rivolta alla Posta Svizzera SA (Posta) e agli uffici competenti nel Cantone per l'esecuzione delle procedure di denominazione dei Comuni e delle località.

## 1.3. Basi legali

Le seguenti basi legali contengono norme giuridiche che sono determinanti per l'istruzione:

- Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)  
[RS 510.62](#); in particolare [articolo 7](#)
- Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)  
[RS 510.620](#); in particolare [allegato 1](#)
- Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo)  
[RS 510.625](#); in particolare [sezione 4 \(articolo 10 – 19\)](#), [sezione 5 \(articolo 20 – 24\)](#)

## 1.4. Prescrizioni

Sono da osservare le seguenti prescrizioni:

- Direttiva (Istruzione) sulla registrazione degli edifici nella Misurazione ufficiale (MU) e nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA)
- Raccomandazioni sull'ortografia dei nomi dei Comuni e delle località postali
- Raccomandazioni di indirizzo degli edifici e ortografia dei nomi delle strade
- Direttive sull'ortografia dei nomi delle stazioni

Sono riportate nel manuale «Misurazione ufficiale»

<https://www.cadastre-manual.admin.ch> > Manuale Misurazione Ufficiale Svizzera > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Raccomandazioni, Direttive risp. Istruzioni.

## 1.5. Definizioni

### 1.5.1. Nomi dei comuni

Il Comune è l'unità politica più piccola a cui ai sensi della legislazione cantonale spettano i compiti di comune politico e che è definito in modo univoco da un territorio giurisdizionale e da un nome.

### 1.5.2. Nomi delle località

Le località sono insediamenti abitati geograficamente delimitabili, con un nome e un numero postale d'avviamento propri (località postali).

## **2. Procedura di modifica dei nomi dei comuni (ONGeo art. 10-12)**

La procedura da seguire per la modifica dei nomi dei Comuni consiste nella procedura d'esame preliminare o in una semplice notifica.

### **2.1. Presentazione della domanda**

Una volta che la scelta del nome è stata approvata dal cantone o dal comune, l'autorità cantonale competente presenta una domanda con le indicazioni seguenti presso l'Ufficio federale di topografia swisstopo:

- nome/i attuale/i del Comune (p. es. in caso di fusioni),
- nuovo nome del Comune,
- menzione di un'eventuale modifica del nome della località (nome, perimetro),
- data dell'entrata in vigore (almeno per la domanda di approvazione),
- copia della decisione del Consiglio di Stato (almeno per la domanda di approvazione) e
- altre eventuali informazioni.

#### **2.1.1. Procedura dell'esame preliminare (ONGeo art. 13 e 14)**

Il servizio competente, secondo il diritto cantonale, inoltra a swisstopo tutta la documentazione necessaria per l'esame preliminare (vedi capitolo 2.1). swisstopo lancia la procedura di esame preliminare presso i servizi federali (FFS e Posta incluse). Il termine impartito per prendere posizione è di 30 giorni. Una volta scaduto il termine swisstopo comunica all'autorità cantonale competente e a tutti gli uffici coinvolti nella procedura di esame preliminare la decisione dell'esame preliminare. La procedura d'esame preliminare non è obbligatoria ma vivamente raccomandata.

#### **2.1.2. Procedura d'approvazione (ONGeo art. 15–17)**

Come la procedura preliminare, anche la procedura d'approvazione è lanciata da swisstopo. Il servizio competente secondo il diritto cantonale presenta la domanda d'approvazione presso swisstopo (vedi capitolo 2.1). Se è già stato fatto un esame preliminare, la domanda d'approvazione deve essere inoltrata al più tardi 30 giorni prima della data prevista per l'entrata in vigore della modifica. In assenza dell'esame preliminare, la domanda deve essere presentata al più tardi 2 mesi prima.

swisstopo comunica la decisione presa all'autorità cantonale competente nonché a tutti i servizi coinvolti nella procedura d'approvazione. L'oggetto è pubblicato sul Foglio federale e swisstopo informa quindi l'autorità cantonale in merito.

#### **2.1.3. Notifica (senza procedure d'esame preliminare e d'approvazione; ONGeo art. 18)**

Il servizio cantonale competente informa swisstopo delle modifiche seguenti, al più tardi 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore:

- le modifiche territoriali tra i Comuni;
- la soppressione del nome di un Comune nel caso di una fusione o di una separazione di Comuni;
- i cambiamenti del nome di distretti o unità amministrative comparabili;
- i cambiamenti riguardanti l'appartenenza di comuni a un distretto o a un'unità amministrativa cantonale comparabile.

Nei casi succitati, la procedura d'approvazione è superflua e le modifiche sono semplicemente oggetto di una pubblicazione sul Foglio federale da parte di swisstopo.

## **2.2. Elenco ufficiale dei comuni (ONGeo art. 19)**

L'Ufficio federale di statistica (UFS) allestisce, gestisce e pubblica l'«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera».

### **3. Procedura di modifica dei nomi delle località (ONGeo art. 20)**

L'autorità cantonale competente secondo il diritto cantonale definisce le modifiche in collaborazione con i comuni coinvolti e La Posta, e in seguito le comunica a swisstopo<sup>1</sup>. La procedura è identica a quella seguita per le modifiche di nome dei Comuni. Nell'ambito della verifica preliminare swisstopo effettua un preventivo per i costi relativi alle modifiche richieste. I costi sono fissati nella decisione di approvazione. swisstopo provvede inoltre a pubblicare le modifiche sul Foglio federale e informa quindi l'autorità cantonale in merito alla pubblicazione.

#### **3.1. Presentazione della domanda (ONGeo art. 21)**

L'autorità cantonale competente presenta una domanda, contenente le indicazioni seguenti presso l'Ufficio federale di topografia swisstopo:

- nome attuale della località e CAP6,
- nuovo nome della località e CAP6,
- piano vecchio/nuovo con perimetro, nome, CAP6,
- Comune o Comuni di appartenenza della località,
- data dell'entrata in vigore e
- altre eventuali informazioni.

#### **3.2. Procedura e costi (ONGeo art. 22 e 23)**

Per la determinazione e la modifica di un nome di località si applicano per analogia le prescrizioni sull'esame preliminare e sull'approvazione dei nomi dei Comuni. Chi presenta una domanda ne assume i costi.

#### **3.3. Elenco ufficiale delle località (ONGeo art. 24, OGI allegato 1)**

Con l'articolo 24 ONGeo, swisstopo è stato incaricato di allestire, gestire e pubblicare l'elenco ufficiale delle località.

La conservazione centralizzata dei dati presenta, tra l'altro, il vantaggio che i cantoni devono rettificare una volta sola i problemi di coerenza ai confini del Cantone o del comune.

L'integrazione nella misurazione ufficiale avviene tramite i servizi forniti da swisstopo.

##### **3.3.1. Tenuta a giorno dell'elenco ufficiale delle località**

Dopo l'approvazione della domanda da parte di swisstopo e la pubblicazione della modifica del nome della località nel Foglio federale, swisstopo aggiorna tempestivamente l'elenco ufficiale delle località. Eventuali modifiche o precisazioni al perimetro devono essere inviati a swisstopo secondo le indicazioni contenute nel capitolo 3.3.2.

##### **3.3.2. Notifiche di aggiornamento**

L'elenco ufficiale delle località è attualizzato e pubblicato in base agli avvisi cantionali di aggiornamento e a quelli di La Posta. Le notifiche di aggiornamento devono essere comunicate in continuazione dai servizi cantionali a swisstopo all'indirizzo e-mail [plz@swisstopo.ch](mailto:plz@swisstopo.ch).

Va osservato quanto segue:

- seguire alla lettera la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 22 ONGeo in caso di nuova determinazione, modifica o radiazione del nome di una località (vedi capitolo 3). Le notifiche che non hanno seguito questa procedura saranno respinte;
- verificare, in caso di modifiche del perimetro, in particolare se sono interessati gli indirizzi di spedizioni postali, che si sia concluso il coordinamento tra i Comuni coinvolti e La Posta;

---

<sup>1</sup> <https://www.cadastre-manual.admin.ch> > Manuale Misurazione Ufficiale Svizzera > Gestione & amministrazione > Nomi geografici: procedura > Nomi delle località postali

- in caso di modifiche del perimetro che interessano le fermate dei mezzi di trasporto pubblici, è necessario un coordinamento preventivo tra i Comuni interessati, le aziende di trasporto competenti e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- indicare il nuovo stato dopo l'ultimazione dell'aggiornamento come PDF o direttamente in <https://map.geo.admin.ch> tramite uno schizzo. Se necessario, devono essere forniti elementi descrittivi (p. es. «Il perimetro corre lungo il confine comunale, il confine del fondo o un confine naturale (come un corso d'acqua o un bosco)»);
- gli errori evidenti contenuti nel set di dati vengono corretti direttamente da swisstopo.

### **3.3.3. Coordinamento tra i servizi cantonali, La Posta o l'UFT**

Le modifiche importanti, così come quelle che riguardano gli indirizzi di spedizione postale o le fermate dei mezzi di trasporto pubblici, devono essere obbligatoriamente coordinate con La Posta rispettivamente con l'UFT.

## **4. Disposizioni finali**

### **4.1. Conseguenze in caso di mancato rispetto**

Se le procedure, le notifiche e le scadenze non vengono rispettate, le modifiche non entrano in vigore o entrano in vigore in ritardo.

### **4.2. Entrata in vigore**

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

## **5. Modifiche**

La presente istruzione è stata modificata.

### Modifiche al 1° maggio 2024

Le modifiche entrano in vigore il 1° maggio 2024.

#### **3.3.2 Notifiche di aggiornamento**

Punto aggiuntivo relativo al coordinamento nel caso di fermate dei mezzi di trasporto pubblici interessate da una modifica del perimetro.

### Modifiche al 1° gennaio 2024

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

#### **In generale**

Documento accessibile senza barriere; in questo contesto è stata inoltre ottimizzata la struttura del documento e sono state apportate correzioni testuali.

#### **1. Introduzione**

Precisazione della base legale concernente l'istruzione.

#### **1.2 Ambito di validità**

Nuovo capitolo

#### **2. Procedura di modifica dei nomi dei comuni**

Precisazioni e ottimizzazione della struttura dell'intero capitolo

#### **3. Procedura di modifica dei nomi delle località**

Precisazioni e ottimizzazione della struttura dell'intero capitolo

#### **3.3 Elenco ufficiale delle località**

Precisazione e nuova regolamentazione della trasmissione delle notifiche di aggiornamento.

#### **4.1 Conseguenze in caso di mancato rispetto**

Nuovo capitolo

#### **5 Modifiche**

Nuovo capitolo